

ALLEGATO "A" AL N. 21301 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA
FONDAZIONE UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA
DI SAN PAOLO - ONLUS**

Articolo 1 - Sede

La Fondazione Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo - ONLUS (di seguito "la Fondazione") ha sede legale in Torino.

Articolo 2 - Durata

La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione, che non ha fini di lucro e opera nel quadro delle linee programmatiche definite dalla Compagnia di San Paolo, svolge la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte, con particolare riferimento all'area metropolitana torinese.

La Fondazione persegue finalità di utilità sociale e ha come scopo l'intervento a favore di persone singole e/o nuclei familiari in situazione di difficoltà attraverso l'erogazione, diretta o indiretta, sia di sussidi economici, sia di servizi socio sanitari e assistenziali.

In particolare l'attività della Fondazione è rivolta a:

- a) sostenere le persone e i nuclei familiari in situazione di disagio sociale e economico, attuando interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e promozione volti a rimuovere i fattori di esclusione sociale, a accompagnare i percorsi di autonomia e di superamento delle difficoltà e a favorire la reintegrazione nel contesto socio-economico, anche in collaborazione con gli enti pubblici e con il privato sociale;
- b) concedere direttamente o indirettamente contributi economici o altre forme di sussidio e servizi a favore di persone e/o nuclei familiari indigenti o in condizioni di disagio sociale;
- c) realizzare direttamente o indirettamente progetti e iniziative che possano contribuire a migliorare le condizioni di vita di persone e/o di nuclei familiari in stato di vulnerabilità sociale;
- d) svolgere attività non profit collegate a lasciti e donazioni;
- e) realizzare interventi in grado di affrontare disagi di natura abitativa, attraverso azioni volte all'accoglienza delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà, anche a mezzo della predisposizione e della gestione, diretta o indiretta, di apposite strutture;
- f) svolgere ogni altra attività sociale o assistenziale complementare a quella realizzata dalla Compagnia di San Paolo nello specifico settore.





A tal fine la Fondazione potrà intraprendere tutte le attività strumentali utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e così a titolo esemplificativo e non esaustivo e ferma restando in ogni caso l'assoluta esclusione di qualsiasi attività imprenditoriale, potrà collaborare con imprese al fine di sostenere i dipendenti delle stesse, potrà partecipare o costituire enti e società, anche in partenariato con imprese, le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo ovvero successivamente dal Fondatore;
- b) dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte di membri o sostenitori della Fondazione ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private.

Ad eccezione dei beni facenti parte del fondo conferito in sede di atto costitutivo, il Patrimonio e le rendite che ne derivino, vincolati al perseguimento delle finalità statutarie, possono essere utilizzati, in caso di necessità, per il ripiano di eventuali disavanzi di gestione.


La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 207 del 4 maggio 2001.

Articolo 5 - Proventi

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) i contributi della Compagnia di San Paolo;
- c) ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati;
- d) donazioni e disposizioni testamentarie, non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- e) proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.





Articolo 6 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Tecnico, se nominato;
- d) l'Organo di Revisione dei Conti.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque a un massimo di sette, incluso il Presidente, nominati dalla Compagnia di San Paolo.

Qualora non nominato tra i Consiglieri, il Presidente dell'Associazione Volontari Ufficio Pio San Paolo è invitato in via permanente alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri durano in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato, e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

La Compagnia di San Paolo provvede altresì, per il rimanente periodo del triennio, alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e la Compagnia di San Paolo provvede alle nuove nomine.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione; in particolare devono possedere competenze e esperienze di carattere gestionale.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 8 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della





data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare la regolarità della costituzione del Consiglio e l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentita ai partecipanti la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, dove gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; ciò salvo quando siano richieste dallo Statuto maggioranze qualificate. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore, il quale cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di volta in volta, previa autorizzazione del Presidente, della collaborazione di un soggetto da lui designato.

Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o un suo delegato.


Le modifiche al presente Statuto, concordate con la Compagnia di San Paolo, possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.


Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce obiettivi, programmi e progetti della Fondazione. In tale





ambito, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e dei servizi anche con riferimento ai requisiti dei beneficiari e le modalità di attuazione e valutazione dei progetti e delle iniziative;

b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;

c) nomina i Delegati, riuniti nell'Associazione Volontari Ufficio Pio San Paolo, che collaborano con la struttura interna della Fondazione per il perseguimento delle finalità istituzionali;

d) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

e) può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente;


f) nomina il Direttore, su proposta del Presidente e previa indicazione della Compagnia di San Paolo, individuandone l'assetto giuridico e definendone il trattamento economico;

g) può costituire il Comitato Tecnico, approvandone il regolamento interno di funzionamento e nominandone i membri;

h) può costituire uno o più Commissioni Consultive, definendone tramite regolamento i compiti, la durata, le modalità di funzionamento e i compensi;

i) delibera in materia di modifiche statutarie e di liquidazione della Fondazione;

j) può delegare al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.



Articolo 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dalla Compagnia di San Paolo dura in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato, e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.

Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, la Compagnia di San Paolo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, provvederà a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;

b) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore, di cui all'art 11 del presente Statuto, su indicazione della Compagnia di San Paolo.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i suoi membri, un





Vice Presidente che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente (se nominato) siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Revisione dei Conti.

Articolo 11 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, dietro indicazione della Compagnia di San Paolo.

Il Direttore rimane in carica per tre anni e comunque non oltre la scadenza o la decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze e esperienze di carattere gestionale.

Il Direttore ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione e sovrintende alla gestione del personale. Tra i suoi compiti, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui risponde del proprio operato, predispone i progetti del bilancio preventivo e consuntivo, tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all'attività amministrativa e istituzionale.

Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti, e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di Segretario del medesimo, senza diritto di voto.


In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Comitato Tecnico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Tecnico, a carattere consultivo, composto tra un minimo di tre e un massimo di sette membri, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta altresì un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

I membri del Comitato Tecnico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di





tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Tecnico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Il Comitato Tecnico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Tecnico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori.

Ai membri del Comitato Tecnico spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 13 - Organo di Revisione dei Conti

Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Revisione dei Conti, costituito in forma monocratica oppure collegiale, i cui membri sono nominati dalla Compagnia di San Paolo.

In caso di organo collegiale, l'Organo di Revisione dei Conti è costituito da tre membri effettivi e da un supplente. All'atto della nomina la Compagnia di San Paolo indica quale dei membri effettivi ricopre la carica di Presidente.

L'Organo di Revisione dei Conti dura in carica per tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno di mandato, e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Revisione dei Conti sono quelli stabiliti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese le funzioni di revisione legale di cui all'art. 2409 bis.

I membri dell'Organo di Revisione dei Conti devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.


Le riunioni dell'Organo di Revisione dei Conti, ove nominato con natura di organo collegiale, si possono validamente svolgere anche in audio/video conferenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 8.

All'Organo di Revisione dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 14 - Bilanci

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva





il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo vengono trasmessi alla Compagnia di San Paolo entro 5 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 15 - Estinzione

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile, restandone esclusa la trasformazione.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Fondazione, la sua messa in liquidazione e la nomina dei liquidatori richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - Norme transitorie finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.


I componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza stabilita all'atto della loro nomina.

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, in sede di primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione sono individuati due Consiglieri che dureranno in carica due anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo anno di mandato, e i restanti che dureranno in carica tre anni, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno di mandato.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, li 28.IX.15

F.ti: TOSCO Giovanni
PANTUSA Maria
Anna ALFARANO
ANDREA GANELLI





Copia conforme all' originale firmato a norma di legge impiega

fogli N. noVe

29 OTT. 2015

Torino, li _____

[Handwritten signature]



REGIONE PIEMONTE
 COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE
 COMPOSTA DA N. 18 FACCIATE.
 TORINO, 22/12/2015
 IL FUNZIONARIO INCARICATO
[Handwritten signature]

IMPOSTA DI BOLLO
 ASSOLTA IN MODO
 VIRTUALE. AUTORIZZA-
 ZIONE DELL'AGENZIA
 DELL'ENTRATE UFFICIO
 DI TORINO 1 n. 12/2003 del
 10 Giugno 2003
 Dott. A. GANELLI